Associazioni ambientaliste non iscritte all'elenco ministeriale: senza rappresentatività e *vicinitas* non c'è legittimazione ad agire

Cons. Stato Sez. IV 2 novembre 2026, n. 7953 - Neri, pres.; Marotta, est. - Cova Contro ETS (avv.ti Antonio Colletta, Sanasi,) c. Regione Basilicata (n.c.) ed a.

Ambiente - Legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste non iscritte nell'elenco ministeriale - Criterio del "doppio binario" - Associazioni iscritte nell'elenco ministeriale (artt. 13 e 18, comma 5, legge n. 349/1986) - Legittimazione *ex lege* - Associazioni non iscritte - Verifica in concreto - Requisiti concorrenti: finalità statutarie non occasionali di tutela ambientale, adeguata rappresentatività e stabilità, collegamento territoriale (*vicinitas*).

(Omissis)

1. L'Associazione Cova contro ETS ha impugnato la sentenza n. 606/2024, con la quale il T.a.r. Basilicata ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire, il ricorso di primo grado proposto dalla predetta Associazione per l'annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 22 dicembre 2023 (di rinnovo dell'A.I.A. in favore della società Tecnoparco Valbasento s.p.a.); il giudice di primo grado ha condannato l'Associazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società controinteressata.
2. Occorre premettere quanto segue.
Con il ricorso introduttivo del giudizio la predetta Associazione ha impugnato davanti al T.a.r. Basilicata la deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 918 del 22 dicembre 2023, relativa al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli impianti in via Pomarico nel Comune di Pisticci in favore della società Tecnoparco Valbasento s.p.a.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'Associazione ricorrente non avesse dimostrato un sufficiente livello di consistenza organizzativa, di rappresentatività e di stabile collegamento con il territorio.
In particolare, il T.a.r. ha dato rilievo al fatto che nel 2013 e nel 2019 risultavano presenti soltanto tre associati e che non era stata adeguatamente documentata l'esistenza dei successivi associati e dei 30 volontari dichiarati dall'associazione; ha inoltre ritenuto che i 2.446 follower Facebook non fossero prova di rappresentatività.
3. Con il primo motivo di gravame, l'Associazione appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado con riguardo al difetto di legittimazione ad agire.
L'Associazione sostiene di possedere tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza amministrativa per agire in giudizio.
A tal fine evidenzia di essere stata costituita nel 2013 e di perseguire statutariamente e stabilmente finalità di tutela ambientale, di essere stata riconosciuta dalla Regione Basilicata e di essere iscritta nei registri regionali; dichiara di disporre di un proprio statuto e di una struttura organizzativa e sostiene di avere nove associati risultanti dal Registro Soci; dichiara inoltre di poter contare su circa 30 volontari e di svolgere attività ambientale continuativa da oltre dieci anni, operando prevalentemente sul territorio lucano; dichiara di aver realizzato analisi ambientali, monitoraggi, attività di citizen science, esposti, convegni e iniziative di sensibilizzazione e di aver prodotto numerosi articoli e denunce su problematiche ambientali regionali e di essere stata coinvolta anche in attività di monitoraggio ambientale presso il sito ITREC di Rotondella e di essere stata ammessa come parte civile in un procedimento penale relativo a reati ambientali.
L'appellante contesta quindi le conclusioni del giudice di primo grado secondo cui l'Associazione sarebbe priva di adeguata rappresentatività.
La tesi dell'appellante è che la rappresentatività di un'associazione ambientalista non possa essere valutata esclusivamente sulla base del numero degli associati, ma debba essere considerata anche alla luce della continuità dell'attività, della sua concreta incidenza sul territorio e della specificità delle finalità perseguite.
Viene inoltre richiamato il principio della vicinitas, sostenendo che l'Associazione opera proprio nel territorio regionale interessato dagli effetti ambientali degli atti impugnati.
L'appellante richiama anche la Convenzione di Aarhus, sostenendo che essa rafforzi il diritto delle associazioni e dei cittadini a ottenere informazioni ambientali, a partecipare ai processi decisionali in materia ambientale e ad accedere alla giustizia in materia ambientale.
Secondo l'Associazione appellante una lettura eccessivamente restrittiva della legittimazione processuale finirebbe per ostacolare l'esercizio di questi diritti.
4. Sulla base di questa premessa, l'Associazione chiede di esaminare i motivi dedotti nel ricorso in primo grado.
4.1. In primo luogo, l'Associazione appellante sostiene che il rinnovo dell'AIA sarebbe stato adottato in assenza di un adeguato Piano regionale di tutela delle acque.
Secondo l'appellante, questa carenza avrebbe impedito di definire adeguatamente lo stato dei corpi idrici, di valutare correttamente l'impatto dello scarico della società Tecnoparco, di programmare adeguatamente il fabbisogno idrico della Val Basento e di verificare le condizioni del fiume Basento.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Viene inoltre contestata l'assenza di adeguati sistemi di monitoraggio degli scarichi e di ricerca di contaminanti emergenti.
4.2. Una parte rilevante dell'appello riguarda lo scarico dei reflui industriali di Tecnoparco nel fiume Basento.
L'Associazione sostiene che il punto di scarico non sarebbe adeguatamente accessibile per i controlli; mancherebbero alcune verifiche e autorizzazioni; non sarebbe stata adeguatamente valutata la qualità ecologica del corpo idrico; non sarebbero stati correttamente analizzati gli elementi di qualità biologica del fiume; l'autorizzazione allo scarico sarebbe stata rinnovata nonostante il fiume Basento sia interessato da una situazione di contaminazione e da un procedimento di caratterizzazione/bonifica non completato; evidenzia inoltre che nei periodi di siccità lo scarico potrebbe assumere una rilevanza particolarmente significativa rispetto alla portata del fiume.
Vengono richiamate anche perizie tecniche, ispezioni ARPAB e precedenti denunce dell'Associazione.
4.3. Un ulteriore motivo riguarda le emissioni in atmosfera autorizzate dall'AIA.
L'Associazione sostiene che la Regione non avrebbe adeguatamente considerato la situazione della qualità dell'aria nell'area, la presenza del SIN Val Basento nonché i possibili rischi sanitari per la popolazione.
A sostegno viene richiamato anche lo studio epidemiologico "Sentieri" dell'Istituto Superiore di Sanità relativo ai siti contaminati.
4.4. L'appellante richiama la Direttiva 2000/60/CE e varie disposizioni del d.lgs. 152/2006 e dei relativi decreti attuativi.
Secondo l'Associazione, la Regione Basilicata e l'ARPAB non avrebbero effettuato adeguatamente la caratterizzazione dei corpi idrici e il monitoraggio dello stato ecologico né la valutazione degli elementi di qualità biologica e degli impatti dello scarico sul fiume Basento.
L'Associazione sostiene quindi che il rinnovo dell'AIA sarebbe stato adottato senza un quadro conoscitivo ambientale sufficientemente completo.
4.5. L'Associazione afferma di avere inviato nel tempo numerose PEC, denunce e osservazioni sulla situazione ambientale di Tecnoparco, ma di essere stata esclusa dalla conferenza di servizi.
L'Associazione lamenta la violazione dell'art. 9 della l. 241/1990, della Convenzione di Aarhus e delle norme del d.lgs. 152/2006 relative alla partecipazione del pubblico.
Sostiene inoltre che le proprie osservazioni sarebbero state trattate in maniera meno approfondita rispetto a quelle presentate da ARPAB.
4.6. L'appellante contesta anche l'omessa partecipazione al procedimento di alcune amministrazioni e autorità, sostenendo che sarebbero state sostanzialmente escluse o non adeguatamente coinvolte.
In particolare, lamenta il mancato coinvolgimento del Comune di Pisticci, del Sindaco di Pisticci quale autorità sanitaria, dell'Azienda Sanitaria di Matera, dell'Ufficio Ciclo Acque, dell'Autorità di Bacino e dell'ARPAB.
4.7. Viene inoltre denunciata una presunta modifica del combustibile utilizzato dalla centrale elettrica di Tecnoparco, che sarebbe passata dall'olio vegetale al gas liquido.
Secondo l'appellante, tale modifica, se confermata, comporterebbe una modifica sostanziale del progetto originario, che avrebbe dovuto essere considerata nell'ambito del procedimento di rinnovo del titolo abilitativo.
4.8. L'appellante solleva infine una questione relativa alla posizione della Regione Basilicata, sostenendo che essa avrebbe un interesse economico collegato alla società Tecnoparco attraverso la partecipazione del Consorzio Industriale di Matera.
Secondo l'Associazione appellante questo elemento avrebbe dovuto essere adeguatamente valutato sotto il profilo dell'imparzialità dell'Amministrazione.
5. Si è costituita in giudizio la società Tecnoparco Valbasento S.p.a.,
6. Con memoria depositata in data 15 luglio 2026 la società controinteressata evidenzia che l'Associazione appellante non possiede i requisiti necessari per essere legittimata ad impugnare provvedimenti amministrativi in materia ambientale.
La società appellata richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di legittimazione delle Associazioni ambientaliste, sostenendo che nel caso di specie non sussisterebbe la legittimazione ad agire.
La società Tecnoparco sostiene inoltre che l'appello violi l'art. 101 c.p.a., perché non contiene una vera e specifica critica delle motivazioni della sentenza del T.a.r.; in particolare, l'appellante avrebbe riproposto sostanzialmente le proprie precedenti argomentazioni, senza confutare puntualmente le ragioni poste alla base della decisione impugnata; da qui la richiesta di dichiarare l'appello inammissibile per genericità e per mancata specifica censura delle statuizioni della sentenza impugnata.
La società sostiene che la legittimità dell'AIA debba essere valutata principalmente alla luce della disciplina specifica contenuta nel Titolo III-bis della Parte II del d.lgs. 152/2006, e in particolare dei requisiti dell'art. 29-sexies.
Le critiche dell'appellante sarebbero invece formulate in termini generici, senza individuare con precisione le norme che sarebbero state violate.
Viene respinta la censura secondo cui la Regione non avrebbe adottato il Piano regionale di tutela delle acque; la società evidenzia che il Piano era stato adottato già nel 2008 e successivamente aggiornato; pertanto, verrebbe meno il presupposto fattuale della doglianza.
Analoga contestazione viene svolta rispetto al Piano dell'aria; la Regione avrebbe adottato nel 2019 il progetto di zonizzazione e di classificazione del territorio previsto dalla normativa europea e nazionale.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Viene negata l'esistenza di un concreto conflitto di interessi della Regione Basilicata rispetto al procedimento autorizzatorio; il procedimento AIA sarebbe stato gestito dagli uffici regionali competenti in base alla disciplina statale e con valutazioni prevalentemente tecniche.
Viene respinta la censura relativa alla mancata partecipazione alle conferenze di servizi; la società osserva che l'AIA prevede una specifica fase di consultazione pubblica, ritenuta sufficiente a garantire trasparenza e partecipazione; né l'art. 9 l. 241/1990 né la Convenzione di Aarhus garantirebbero all'appellante il diritto di partecipare alle conferenze di servizi.
Viene contestata come non provata l'affermazione secondo cui la società Tecnoparco avrebbe sostituito l'olio vegetale con gas liquido senza la necessaria autorizzazione; la stessa appellante avrebbe dedotto la circostanza in termini dubitativi.
La società afferma che il parere favorevole dell'ASM esiste ed è stato acquisito nel procedimento, precisamente in data 20 dicembre 2017, ed è richiamato nel rapporto istruttorio dell'AIA.
La società sostiene che la richiesta di CTU (formulata dall'appellante) sarebbe esplorativa, perché finalizzata a ricercare prove che l'appellante non ha fornito; non vi sarebbe un principio di prova sufficiente sui presunti malfunzionamenti dell'impianto, sul cambio di combustibile e sulle modalità dello scarico.
In definitiva, la società appellata chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra richiamate, o che venga respinto nel merito.
7. All'udienza pubblica del 17 settembre 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. L'appello è infondato.
9. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, ribaditi dalla Adunanza plenaria nella sentenza 20 febbraio 2020 n. 6, la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste opera secondo il criterio del c.d. "doppio binario".
La legittimazione processuale è riconosciuta ex lege alle associazioni dall'articolo 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986, che consente alle associazioni ambientaliste individuate in base all'art. 13 (ossia, quelle ricomprese in un elenco approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente) di "intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi".
Più precisamente, l'art. 13, comma 1, della l. n. 349/1986 dispone quanto segue:
"1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide".
In assenza della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 13 della legge 349/1986, la giurisprudenza amministrativa riconosce tuttavia al giudice, all'esito di una verifica della concreta rappresentatività, il potere di ammettere all'esercizio dell'azione anche associazioni non iscritte nel predetto elenco, qualora venga accertata in concreto la sussistenza di tre presupposti concorrenti, di seguito indicati:
a) che le associazioni perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale;
b) che abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità;
c) che vi sia un collegamento territoriale (c.d. vicinitas) rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende agire in giudizio (ex plurimis, Cons. Stato., sez. IV, 27 agosto 2019 n. 5887; 21 agosto 2013 n. 4233; 16 febbraio 2010, n. 885).
9.1. Orbene, l'Associazione appellante non allega né dimostra di essere iscritta nell'elenco di cui all'art. 13 della l. n. 349/1986.
Nel giudizio di primo grado e nell'atto di appello (pag. 4) l'odierna appellante si presenta come "un'associazione di volontariato senza fini di lucro che è stata riconosciuta dalla regione Basilicata con determina n.13au.2016/d.00456 del 21 ottobre 2016".
L'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni di volontariato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l.r. n. 1/2000, non integra il presupposto legislativo sopra richiamato per consentire il riconoscimento automatico della legittimazione processuale.
9.2. Ai fini della verifica della legittimazione processuale della associazione e quindi della correttezza della statuizione di inammissibilità espressa dal giudice di primo grado, deve quindi verificarsi la sussistenza dei presupposti sostanziali sopra richiamati in relazione a quanto dedotto dalla associazione nel giudizio di primo grado.
Nella memoria depositata in data 20 settembre 2024 (nel giudizio di primo grado), in merito alla eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla controinteressata, l'associazione deduce quanto segue:
"L'Associazione COVA CONTRO ETS (c.f. 90022060777) è associazione ambientalista che persegue statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, ha un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e ha un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso…. è stata riconosciuta dalla regione Basilicata con determina n.13au.2016/d.00456 del 21 ottobre 2016, (doc. prodotto in data 12/09/2024) ed ha lo scopo di sensibilizzare ed orientare l'opinione pubblica lucana verso una più equa, trasparente e partecipata gestione delle risorse energetiche presenti sul suolo e nel sotto-suolo regionale, avanzando proposte di gestione alle autorità territoriali".
Nella medesima memoria l'Associazione, con riguardo alla rappresentatività, alla stabilità e alla vicinitas deduce quanto

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

segue "… si precisa che l'associazione COVA CONTRO ETS può contare sulla collaborazione di 30 volontari, numero in crescendo, infatti diversi sono i cittadini che chiedono di voler supportare l'associazione nel loro intento. Ciò è facilmente riscontrabile consultando la pagina Facebook COVA Contro dell'Associazione che vanta 2446 followers che seguono l'operato dell'associazione condividendone gli obiettivi. Quanto alla stabilità si può dire con assoluta fermezza che dal 2013 ad oggi l'associazione ha operato con assiduità, la pagina facebook dell'associazione è in continua evoluzione attraverso la pubblicazione e condivisione di tutte le attività di monitoraggio poste in essere oltre che denunce sull'esistenza di problematiche ambientali di un certo spessore sociale che investono tutta l'area regionale".
9.3. Nella sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione (sollevata dalla controinteressata) di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva della Associazione ricorrente, con la seguente motivazione:
"7.1. In particolare, in relazione alla consistenza organizzativa e all'adeguata rappresentatività, dall'atto costitutivo del 18 giugno 2013, emerge che alla costituzione dell'Associazione Cova hanno partecipato solo tre persone fisiche. Anche nel 2019, in occasione dell'approvazione del nuovo statuto, gli associati presenti sono solo tre, ossia gli stessi che hanno promosso la sua costituzione. Peraltro, la ricorrente non ha fornito prova alcuna dell'eventuale esistenza di associati successivi, come sarebbe stato suo onere. Ciò fa ritenere che venga in considerazione un'azione associativa sprovvista di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, con riferimento al numero e alla qualità degli associati. (Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3234). In effetti, proprio relativamente alla costituzione di un'associazione ambientalista con nove persone (ossia il triplo di quelli che hanno costituito l'odierna ricorrente) il Giudice d'appello ha avuto modo di rilevare che ciò denoti «l'assenza a tale data del fondamentale requisito della rappresentatività della collettività locale di riferimento» (in termini, Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2012, n. 4909).
7.1.1. In aggiunta, priva di supporto documentale è rimasto il dato, meramente dichiarato, di trenta volontari che collaborerebbero alle attività sociali. Del pari, irrilevante, a tal fine, è l'argomento relativo ai «n. 2446 c.d. "followers"» che seguirebbero tramite «la pagina Facebook COVA Contro» l'operato dell'associazione ricorrente, asseritamente «condividendone gli obiettivi», essendosi condivisibilmente osservato in giurisprudenza che i followers siano meri osservatori che con ciò solo non mostrano aderenza alla associazione (TAR Calabria, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 302; T.A.R Puglia, sez. II, 23 settembre 2022, n. 1229). Del resto, l'adesione all'associazione costituisce condizione differente da chi esprime, in contesti non verificati né verificabili, un generico sostegno a iniziative, a loro volta, non adeguatamente identificate (in termini, Cons. Stato, sez. I, par. 27 settembre 2022, n. 1538).
7.1.2. L'Associazione Cova ha inoltre invocato, al fine di sostenere la sua legittimazione, la decisione di questo Tribunale n. 171 del 2024, resa in altro giudizio da essa proposto, in cui tale condizione dell'azione sarebbe stata implicitamente riconosciuta. Tuttavia, l'argomento non è pianamente conferente, essendosi nell'occasione meramente statuita l'inammissibilità del ricorso, sebbene da altra e parallela angolazione rispetto a quella qui valorizzata, peraltro delibando su una puntuale eccezione di parte resistente".
9.4. Ritiene il Collegio che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva, debba essere confermata, non avendo l'Associazione adeguatamente dimostrato nel giudizio di primo grado la sussistenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza amministrativa e sopra richiamati per il riconoscimento della legittimazione processuale alle associazioni ambientaliste.
9.5. L'odierna appellante è un'associazione di volontariato costituita nel 2013 nel Comune di Policoro da soli tre associati; attualmente avrebbe n. 9 associati, di cui solo quattro residenti a Policoro.
Non può essere attribuita rilevanza giuridica, ai fini del riconoscimento della legittimazione processuale, al numero dei followers della pagina facebook della Associazione, non potendo essi essere assimilati né sul piano formale né su quello sostanziale ai soci della Associazione.
Lo statuto della Associazione approvato il 14 luglio 2019 indica, all'art. 5, le finalità della Associazione, individuandole a titolo esemplificativo, nelle seguenti attività:
"- Raccolta fondi per analisi ambientali, sanitarie e divulgative;
- Supporto alle autorità preposte alla vigilanza ambientale;
- Tutela del consumatore;
- Attuazione della Convenzione di Aarhus e di tutte le norme sul diritto alla conoscenza, alla trasparenza e alla partecipazione;
- Contrasto alle ecomafie, ai reati ambientali ed alle frodi alimentari;
- Sensibilizzazione e vigilanza del territorio;
- Portatrice di interessi presso il Registro della Trasparenza UE …".
Oltre alla carenza di adeguata rappresentatività della comunità locale, l'Associazione non dimostra in misura adeguata il suo collegamento territoriale (c.d. vicinitas) rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende agire in giudizio (le finalità dell'Associazione indicate nello Statuto sono molto generiche e non riguardano in maniera specifica il territorio della Val basento).
9.6. A ciò si aggiunga l'estrema genericità delle censure di merito formulate dalla ricorrente in primo grado e riproposte in appello.
L'Associazione deduce la violazione di norme in materia di tutela delle acque, dell'aria e degli scarichi, richiamando

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

genericamente la Direttiva europea 2000/60, il Codice dell'Ambiente, la Direttiva europea 2008/50/CE, i decreti ministeriali 131/2008 e 56/2009, senza individuare specificamente le norme che assume essere state violate.
Deduce inoltre la mancata partecipazione alla Conferenza di servizi indetta per il rinnovo del titolo abilitativo, ma la fonte normativa citata (art. 9 l. n. 241/1990) attiene genericamente alla partecipazione procedimentale, non al particolare procedimento della Conferenza di servizi; dal provvedimento impugnato risulta invece essere stata espletata la fase di consultazione pubblica prevista dall'AIA, nel corso della quale sono state presentate osservazioni da parte di diverse associazioni ambientaliste (tra cui l'odierna appellante), di cui si dà atto nel Rapporto istruttorio allegato alla deliberazione impugnata.
A tale riguardo, il Collegio deve precisare che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la legittimazione procedimentale, disciplinata dagli artt. 9 e 10 l. n. 241/1990, è cosa diversa rispetto alla legittimazione processuale, disciplinata dall'art. 39 c.p.a. e dagli artt. 81 e 100 c.p.c.; la legittimazione ad agire non discende, infatti, automaticamente dalla pregressa partecipazione procedimentale, atteso che quest'ultima, a differenza della prima, può trovare piena giustificazione in una finalità collaborativa, che non presuppone la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, che è invece requisito necessario per riconoscere a chi agisce la legittimazione processuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3824).
Formulate in forma dubitativa, perplessa e non adeguatamente circostanziata sono le censure relative al cambio di combustibile da parte della società controinteressata (dall'olio vegetale al gas liquido) e al presunto conflitto di interessi della Regione Basilicata.
Infine, inammissibili, per genericità e per difetto di interesse, sono le censure relative alla presunta estromissione di alcune Autorità amministrative dalla Conferenza di servizi indetta per il rinnovo dell'AIA.
11. In conclusione, per le ragioni sopra richiamate, il ricorso in appello si rivela infondato e deve essere respinto.
12. Le spese del grado di appello, liquidate nel dispositivo in favore della società controinteressata, sono poste a carico della Associazione appellante, secondo l'ordinario criterio della soccombenza.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it